

(Approvato con Verbale del Comitato dei Sindaci n. 4 del 26.02.2015. Presa d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 03.03.2015)

DISTRETTO SOCIO – SANITARIO 36 REGOLAMENTO PER L' ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 36

ART. 1- PREMESSA

I Comuni del Distretto Socio-Sanitario 36, in osservanza ai principi generali sanciti dalla normativa che regola il settore del sistema integrato di interventi e servizi sociali, regola l'Albo distrettuale di Accreditamento degli organismi del Terzo Settore, per la fornitura di servizi socio-assistenziali in favore di anziani disabili e minori, ai sensi di L.R. 22/86, L. 328/2000, per i servizi previsti dai Piani di Azione e Coesione (Decreto Ministero dell'Interno n. 4 del 20.03.2013) ed ulteriore e successiva normativa concernente interventi socio-assistenziali.

ART. 2- SEZIONI

L'Albo Distrettuale si compone di n. 2 sezioni **A** e **B**.

Sez. A – In Tale sezione si accrediteranno gli enti socio-assistenziali che forniscono servizi domiciliari articolato nelle seguenti sub-sezioni:

- A.1 anziani;
- A.2 disabili;
- A.3 minori.

Sez. B – In Tale sezione si accrediteranno gli Enti fornitori di servizi in favore dell'infanzia, 0-3 anni, articolato in sub-sezioni, ai sensi del Decreto Presidenziale 16 maggio 2013 – Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia, pubblicato nella GURS del 7 giugno 2013- Parte I n. 27:

- B.1 asili nido;
- B.2 micro nidi;
- B.3 spazio gioco per bambini, 18 mesi-3 anni;
- B.4 centri per bambini e famiglie.

ART. 3- ENTI INTERESSATI

Gli Enti sopra richiamati, che non hanno sede legale nei comuni del Distretto Socio-Sanitario 36 e che si iscrivono all'Albo di cui al presente disciplinare, prima di intrattenere rapporti con i Comuni, devono avere almeno una sede operativa funzionale nel territorio dei Comuni del Distretto 36 con contratto debitamente registrato. L'accREDITAMENTO ha validità triennale con revisione semestrale.

ART. 4 -REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare istanza di accREDITAMENTO nella sezione A gli Enti:

- 1) Che risultano iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. 22/86 per le sezioni oggetto dell'accREDITAMENTO;

- 2) Iscrizione alla CCIAA per l'attività inerente il servizio richiesto;
- 3) Possesso della certificazione ISO UNI ENI vigente;
- 4) Che abbiano almeno un bilancio di Chiusura Esercizio:
 - già approvato e depositato per le associazioni;
 - certificato e regolarmente depositato alla competente CCIAA per le cooperative;
- 5) Di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Possono presentare istanza di accreditamento nella sezione B gli Enti:

- 1) Che siano in possesso dell'iscrizione all'Albo regionale nei servizi previsti dal D.P. 16 maggio 2013 o essere in possesso di debita **Autorizzazione al funzionamento**, ai sensi del citato D.P. 16 maggio 2013;
- 2) Di avere sede operativa nel territorio di uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 36;
- 3) Di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 4) Che siano in possesso del Catalogo dell'Offerta e del relativo tariffario di riferimento.

Il legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, per l'iscrizione all'Albo distrettuale, dovrà presentare istanza conforme a quanto richiesto e stabilito nell'apposito modello di domanda, all'uopo predisposto e pubblicato sui siti internet istituzionali dei Comuni del Distretto SS 36.

L'istanza di iscrizione all'Albo di cui al presente disciplinare, indirizzata al Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario 36, può essere inoltrata al protocollo generale, in qualunque momento dell'anno.

L'accREDITAMENTO ha validità triennale con revisione semestrale.

L'AccREDITAMENTO distrettuale non comporterà automaticamente per gli Enti iscritti all'Albo di che trattasi la possibilità di erogare prestazioni poiché l'erogazione dei servizi in favore dell'infanzia (0-3 anni) o dei servizi domiciliari avverrà a seguito della scelta dell'utente beneficiario del fornitore.

Per gli Enti iscritti alla sezione **A** dell'Albo l'erogazione delle prestazioni domiciliari sarà successiva alla sottoscrizione del Patto di AccREDITAMENTO tra Ditta fornitrice di prestazioni e Comune di residenza/Comune Capofila.

ART. 5 - ADEMPIMENTI

- A) Rispetto del CCNL di riferimento e rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
- B) Presentazione della Carta dei Servizi prevista dall'art. 13 della L. 328/2000, redatta ai sensi del DPCM 19/05/95;
- C) Qualifica e professionalità degli operatori impiegati nel servizio previste dalla normativa vigente.

ART. 6- MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Gruppo Ristretto del DSS 36, il coordinatore del Gruppo Piano e il Responsabile del procedimento amministrativo del servizio politiche sociali del Comune capifila, accertati i requisiti così come richiesti nel presente disciplinare, provvedono all'iscrizione dell'Ente richiedente all'Albo Distrettuale nelle relative sezioni **A** e **B**.

ART. 7-PATTO DI ACCREDITAMENTO

Gli Enti iscritti alla sezione "A" dell'Albo distrettuale hanno l'obbligo della sottoscrizione del Patto di accreditamento, propedeutico all'erogazione delle prestazioni.

Si allegano al presente regolamento:

- Schema Patto di Accreditamento per la fornitura di servizi inerenti la progettualità di cui al PAC Anziani(All. 1);
- Schema Patto di Accreditamento per la fornitura di prestazioni socio-assistenziali in favore di utenza fragile -disabili, minori, anziani -(ALL.2).

ART.8- PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL'ALBO

Il Distretto Socio-Sanitario 36, al fine di attuare i principi di cui al presente regolamento e realizzare una fattiva partecipazione e il coinvolgimento degli Enti del terzo settore per il conseguimento della finalità di carattere sociale promosse dal Distretto SS 36 nel rispetto dei propri ambiti di intervento, può attuare procedure di concertazione, cooperazione, confronto partecipato e di pubblicazione di avvisi per l'affidamento di servizi e/o progetti.

L'Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore accreditati costituisce lo strumento operativo a cui l'Amministrazione può attingere per le prestazioni di servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i..

ART. 9 - SERVIZI DA EROGARE MEDIANTE PATTI DI ACCREDITAMENTO

La fornitura delle prestazioni si effettuerà mediante l'erogazione di Voucher alla persona che richiede servizi domiciliari o servizi per la prima infanzia agli Enti iscritti nelle sez. A e B dell'Albo distrettuale.

L'utente sceglierà liberamente l'Ente iscritto all'Albo Distrettuale dove poter acquistare servizi mediante voucher.

L'Ente del Terzo Settore può avviare l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali solo dopo la sottoscrizione di specifico Patto di Accreditamento con il comune di residenza dell'utente/comune capofila, allegati al presente regolamento.

ART. 10- ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diventerà esecutiva la deliberazione di G.C. di presa d'atto del Comune Capofila.

(ALL.1)

PATTO DI ACCREDITAMENTO

**Per la gestione dei progetti individualizzati per anziani non autosufficienti –
Programma Nazionale PAC Piano di Azione e Coesione.**

TRA

Sig. _____ responsabile dell' Area 3 – Sociale e Culturale del Comune di
Misilmeri, nato/a a _____ il ___/___/___, in nome e per conto del Comune che
rappresenta, domiciliato/a per la carica che ricopre in Misilmeri, Codice Fiscale 86000450824

ed il

Sig. _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
via _____, n° _____, in qualità di Rappresentante legale
della _____ con sede legale in _____
n° _____, iscritto all' Albo Regionale, ex art. 26, L. 22/86, tipologia assistenza domiciliare,
sezione anziani al n. _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

Email _____

PEC _____

Recapiti tel. _____ fax _____

Contodedicato _____

Vista la nota prot. 66 del 14 Giugno 2013 con la quale il Ministero degli Interni ha comunicato che
in data 14/06/13 sono state pubblicate le linee guida ed i formulari di presentazione dei Piani di
Intervento (anziani ed Infanzia) – PAC Anziani;

Visto il vigente Regolamento distrettuale per la gestione di Piani Assistenziali individualizzati in
favore di anziani non autosufficienti residenti nel DSS 36;

Vista la determinazione del responsabile n.33 del 06.02.2014, dell'Area 3 - Sociale e Culturale del Comune di Misilmeri, con la quale è stato istituito l'Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore accreditati per la gestione dei servizi domiciliari sul territorio del Distretto SS36;

Premesso:

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 17. (*Titoli per l'acquisto di servizi sociali*) prevede che "...i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali..."

che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell' art. 16, 4° comma, lett. c), della L.R.n.22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella L.R. n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

che la predetta Ditta propone di concorrere, all'attuazione del programma comunale e distrettuale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Patto di Accreditamento

La Ditta, come sopra rappresentata, si impegna ad eseguire le prestazioni socio-assistenziali di seguito indicate:

- igiene personale
- governo ed igiene dell'alloggio;
- aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti e nella gestione delle attività quotidiane all'interno ed all'esterno dell'abitazione;
- aiuto nella mobilità, nella deambulazione e mobilitazione del soggetto allettato;
- aiuto per la corretta assunzione di farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- prevenzione delle piaghe da decubito e realizzazione piccole medicazioni;
- controllo ed assistenza nella somministrazione delle diete;
- collaborazione con il personale sanitario nelle attività finalizzate al mantenimento o recupero delle capacità psico-fisiche, cognitive e relazionali;
- raccordo con il Servizio Sociale del Comune, con il Medico di Medicina Generale e con le Unità Valutative che hanno in carico l'utente;
- collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento;
- piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio, per garantire la sicurezza dell'utente e migliorare la sua autonomia nell'ambiente di vita.

Art. 2 Personale

Il personale da utilizzare per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali sarà costituito da figure OSA, cat. C1. Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti

di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che la Ditta persegue.

La Ditta dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il comune di Misilmeri, capofila del Distretto socio-sanitario e sottoscrittore della convenzione, da ogni responsabilità.

La Ditta dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'amministrazione precedente ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile della ditta.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile della ditta.

Art. 3 Ammissione utenti

La richiesta di ammissione ai servizi di cui all'art.2, potrà pervenire all'UVM del distretto sanitario con sede in Misilmeri, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale. L'ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su valutazione della predetta UVM, che stilerà il Piano Assistenziale Individualizzato.

Art. 4 Obblighi

La Ditta si impegna:

- Curriculum degli operatori (qualifica OSA);
- a garantire la copertura assicurativa per i danni che dovessero insorgere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio;
- rispettare il CCNL di riferimento e della normativa vigente;
- rispettare le norme di sicurezza di cui alla L.81/09;
- Applicare il D. Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Presentare la Carta dei Servizi con la descrizione delle modalità e delle procedure di attivazione e monitoraggio del servizio ADI, accompagnata da *brochure* che espliciti in modo semplice l'organizzazione del servizio e del progetto migliorativo.
- L'impegno ad attivare il servizio domiciliare entro 7 giorni dalla formale richiesta ed a seguito dell'elaborazione dello specifico PAI.
- Accettare il sistema tariffario previsto per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale;
- Attuare il Progetto Assistenziale Individualizzato redatto in favore dell'utente;
- Mantenere i requisiti di idoneità organizzativo – gestionali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei CCNL di categoria;

- Assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali e della relazione di aiuto poste in essere dai propri operatori.

Art. 5 Modalità di Assegnazione del Voucher

L'assegnazione del voucher è strettamente collegata alla definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) redatto dalla UVM coadiuvato dall'assistente sociale territoriale, condiviso e sottoscritto dal referente familiare, che dovrà contenere anche l'individuazione da parte dell'utente della ditta tra le accreditate all'Albo distrettuale. Ciascun PAI ha la durata max di n. 52 settimane.

Il **Voucher** corrisponde ad un accesso al domicilio dell'utente di un'ora effettiva di prestazione da parte di n 1 operatore incaricato in possesso della qualifica di OSA, cat. C1.

Il valore orario unitario di un voucher risulta pari a € 18,00 (comprensivo di spese generali al 4% ed IVA al 4%), non sono definibili frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Tenuto conto dell'importo previsto dal progetto e della durata temporale della presa in carico, gli utenti in "ADI" (beneficiari di prestazioni di carattere sanitario) potranno beneficiare di un massimo di n.6 voucher settimanali di prestazioni assistenziali;

Art. 6 Modalità di utilizzo del Voucher

L'Ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal PAI.

L'Assistente Sociale comunale referente per il caso consegnerà all'utente e/o in sua vece al referente assistenziale il n. dei Voucher previsti dal PAI. Quest'ultimo, provvederà a consegnare il voucher all'operatore del soggetto accreditato a prestazione ricevuta.

Art. 7 - Liquidazioni

La liquidazione del costo del voucher sarà disposta previa presentazione di fattura ed acquisizione di:

- relazione a cadenza mensile della ditta sulle attività svolte, riportante l'elenco dei fruitori delle prestazioni e la tipologia delle prestazioni stesse e il periodo di effettuazione, cui dovranno essere allegati i voucher di riferimento, controfirmati dagli anziani assistiti o referenti familiari a comprova delle prestazioni effettuate;
- La Ditta si obbliga, altresì, al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 1(uno) ed è escluso il rinnovo tacito.

Art. 9 Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dalla ditta sono riconosciute al Distretto ampie facoltà di controllo mediante le Assistenti Sociali dei Comuni del DSS 36 in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- alla valutazione dei risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro, il rendiconto dei voucher.

Art. 10 Recesso del Patto di Accreditamento

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente patto di accreditamento da parte di uno dei due contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o a rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Per l'Ente del Terzo Settore

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Misilmeri

Il Responsabile Area 3

(ALL. 2)

PATTO DI ACCREDITAMENTO

Per la gestione di prestazioni socio-assistenziali a domicilio in favore di utenza fragile

TRA

Il/La _____, responsabile dell'Area _____ del Comune di
Residenza/Comune Capofila, nato a _____ il _____, in nome e per conto del
Comune che rappresenta, domiciliato/a per la carica che ricopre in _____, Codice Fiscale

ed il

Sig. _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
via _____, n° _____, in qualità di Rappresentante legale
della _____ con sede legale in _____ via
_____ n° _____, iscritto all'Albo Regionale, ex art. 26, L. 22/86

, tipologia _____, sezione _____ al n. _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

Email _____

PEC _____

Recapiti tel. _____ fax _____

Conto dedicato _____

CIG _____

Premesso:

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 17. *(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)* prevede che "...i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali..."

che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell' art. 16, 4° comma, lett. c), della L.R.n.22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella L.R. n. 48/91, art.

1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

che la predetta Ditta propone di concorrere, all'attuazione del programma comunale e distrettuale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La Ditta, come sopra rappresentata, si impegna ad eseguire le prestazioni socio-assistenziali di seguito previste e specificatamente indicate dall'utente:

- igiene e cura della persona;
- governo ed igiene dell'alloggio;
- Sostegno nella attività di vita quotidiane;
- Supporto nella gestione del tempo libero e delle relazioni inter-personali;
- Accompagnamento presso centri specialistici e riabilitativi;
- Integrazione e frequenza di centri aggregativi, culturali sportivi e formativi;
- Raccordo con il Servizio Sociale del Comune e/o con il Medico di Medicina Generale e/o con le Unità Valutative che hanno in carico l'utente;

Art. 2 Personale

Il personale da utilizzare per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali sarà costituito da _____. Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che la Ditta persegue.

La Ditta dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il comune di residenza/ il comune capofila del Distretto socio-sanitario 36 comunque sottoscrittore della convenzione, da ogni responsabilità.

La Ditta dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'amministrazione precedente ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile della ditta.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile della ditta.

Art. 3 Ammissione utenti

La richiesta di ammissione ai servizi di cui all'art.1, solo per gli anziani e i disabili potrà pervenire all'UVM del distretto sanitario con sede in Misilmeri, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale. L'ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su valutazione della predetta UVM, che stilerà il Piano Assistenziale Individualizzato.

Per i servizi in favore dell'Infanzia la richiesta verrà prodotta direttamente dal genitore o da chi ne esercita tutela

Art. 4 Obblighi

La Ditta si impegna:

- A presentare Curriculum degli operatori;
- rispettare il CCNL di riferimento e della normativa vigente;
- a garantire la copertura assicurativa per i danni che dovessero insorgere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio;
- rispettare le norme di sicurezza di cui alla L.81/09;
- Applicare il D. Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- L'impegno ad attivare il servizio domiciliare entro 7 giorni dalla formale richiesta ed a seguito dell'elaborazione dello specifico PAI.
- Accettare il sistema tariffario previsto per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale;
- Attuare il Progetto Assistenziale Individualizzato redatto in favore dell'utente anziano e/o disabile o minore;
- Mantenere i requisiti di idoneità organizzativo – gestionali per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei CCNL di categoria;
- Assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali e della relazione di aiuto poste in essere dai propri operatori.

Art. 5 Modalità di Assegnazione del Voucher

L'assegnazione del voucher è strettamente collegata alla definizione del Piano Assistenziale Individualizzato(PAI) redatto dalla UVM coadiuvato dall'assistente sociale territoriale, condiviso e sottoscritto anche dall'utente/referente familiare, per gli utenti disabili o anziani.

Il Piano Assistenziale Individuale deve contenere la libera scelta dell'utente della ditta del Terzo Settore, tra le accreditate all'Albo Regionale, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86. Ciascun PAI ha la durata max di n. _____ dall'attivazione delle prestazioni socio-assistenziali.

Il **Voucher** corrisponde ad un'ora di effettiva di prestazione da parte di n 1 operatore incaricato in possesso di idonea qualifica.

Il valore orario unitario di un voucher risulta pari a € _____ (comprensivo di spese generali al 4% ed IVA al 4%), non sono definibili frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Tenuto conto dell'importo previsto dal progetto e della durata temporale della presa in carico l'utente potrà beneficiare di un massimo di n. _____ voucher settimanali/mensili/annuali di prestazioni socio-assistenziali.

Art. 6 Modalità di utilizzo del Voucher

La ditta _____ scelta liberamente dall'utente, con sottoscrizione del PAI in data _____ provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite nel medesimo e alla presente Patto di Accreditamento (che si allega).

L'Assistente Sociale comunale referente per il caso consegnerà all'utente e/o in sua vece al referente assistenziale il numero dei Voucher previsti dal PAI e specificati all'art. 5. Quest'ultimo, provvederà a consegnare il voucher all'operatore del soggetto accreditato a prestazione ricevuta.

Art. 7 - Liquidazione

La liquidazione del costo del voucher sarà disposta previa presentazione di fattura ed acquisizione di:

- relazione a cadenza mensile della ditta sulle attività svolte, riportante l'elenco dei fruitori delle prestazioni e la tipologia delle prestazioni stesse e il periodo di effettuazione, cui dovranno essere allegati i voucher di riferimento, controfirmati degli utenti assistiti o referenti familiari a comprova delle prestazioni effettuate;
- La Ditta si obbliga, altresì, al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 1(uno) ed è escluso il rinnovo tacito.

Art. 9 Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dalla ditta sono riconosciute al Distretto ampie facoltà di controllo mediante le Assistenti Sociali dei Comuni del DSS 36 in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- alla valutazione dei risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro, il rendiconto dei voucher.

Art. 10 Recesso dalla Convenzione

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente patto di accreditamento da parte di uno dei due contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o a rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Per l'Ente del Terzo Settore

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di residenza
/Comune capofila Misilmeri

Il Responsabile
